

## Considerato

L'area in località «Rompicollo» interessata dal progetto per la realizzazione di un villaggio turistico è classificata dal vigente P.R.G. come zona D1, espansione residenziale, riconducibile a zona C di decreto ministeriale n. 1444/68, è classificata dal P.R.G. adottato dal comune come zona F1, parco pubblico, e non risulta vincolata ai sensi della legge n. 1497/39 e legge n. 431/85 dal vigente piano paesistico;

L'invocata applicazione dell'art. 14, comma 8, punto a) della legge regionale n. 20/97 troverebbe applicazione laddove il P.R.G. adottato dall'amministrazione comunale avesse riconfermato la destinazione di zona originaria. Nel caso in esame, applicando le misure di salvaguardia circa la destinazione di zona, vige la normativa più restrittiva che riconduce l'area a F1, parco pubblico, in contrasto con il punto b), art. 14, della legge regionale n. 20/97.

Tutto ciò premesso e considerato, il Settore tecnico per la pianificazione comunale è del

## Parere

che la variante in località «Rompicollo» non possa essere accolta per i motivi sopra espressi.

*L'istruttore:*  
ROCCHI

*Il dirigente dell'Ufficio IV:*  
CAROTENUTO

*Il dirigente del settore:*  
BIANCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 125.

**Istituzione del monumento naturale «Giardino di Ninfa» nel comune di Cisterna di Latina ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, ed in particolare l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti di limitata estensione sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

Considerato che nel territorio del comune di Cisterna di Latina è presente un'area di importanza vegetazionale, e che tale area posta nella pianura pontina, sarà rinaturalizzata con la flora pontina originariamente esistente e con la creazione di ambienti umidi;

Considerato che parte dell'area suddetta è inserita con la sigla IT6004002 tra gli habitat di rilevanza europea per i quali si propongono specifiche norme di tutela ai sensi della direttiva CEE 92/43;

Considerato inoltre che all'interno dell'area è ubicato il Giardino di Ninfa di fama internazionale, per la presenza di varie specie botaniche e delle rovine dell'antica città di Ninfa;

Ritenuto opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche e della limitata estensione territoriale, istituire un monumento naturale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 29/97;

Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 14 febbraio 2000;

## Decreta:

ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è istituito il monumento naturale «Giardino di Ninfa», sito nel territorio del comune di Cisterna di Latina (LT), individuato nella cartografia allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

All'interno del monumento naturale «Giardino di Ninfa», sono vietati:

la cattura, uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali;

l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione di quelle necessarie alla conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e di quelle necessarie per la rinaturalizzazione dell'area;

la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa e di quanto necessario per la rinaturalizzazione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole;

l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico-archeologico, di rinaturalizzazione e per la gestione dell'area;

l'apertura di cave e discariche ad esclusione degli scavi e movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere di rinaturalizzazione.

La gestione del monumento naturale è affidata alla Fondazione Roffredo Caetani, proprietaria dell'area la quale provvede alla adozione del regolamento di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 29/97.

Il presente decreto non è soggetto a controllo di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 127/97 ed è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 25 febbraio 2000

*Il Presidente*  
BADALONI

